

**COMUN GENERAL DE FASCIA**  
PROVINCIA DI TRENTO



***COMUN GENERAL DE FASCIA***  
*PROVINCIA DE TRENT*

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSEI DE PROCURA**

**N. 22/2025 DEL 10.03.2025**

**ENJONTA TE LA DELIBERAZION DEL CONSEI DE PROCURA**

**N. 22/2025 DAI 10.03.2025**

COMUN GENERAL DE FASCIA  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Repertorio N. \_\_\_\_\_/Atti privati.

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI “REFERENTE  
TECNICO-ORGANIZZATIVO” NELL’AMBITO DEL PIANO GIOVANI DI  
ZONA DELLA VAL DI FASSA

Tra:

- 1) il Comun General de Fascia, con sede in San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, Strada di Pré de geja, 2, C.F. 91016380221, (di seguito denominato “C.G.F.”), rappresentato dal Procurador Giuseppe Detomas, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ che agisce come legale rappresentante dell’Ente, domiciliato per il suo incarico presso la sede dello stesso Comun general de Fascia a San Giovanni di Fassa, in Strada di Pré de geja, 2 (di seguito denominato “Ente” o “C.G.F.”) e
- 2) la Cooperativa sociale Inout, con sede in San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, Strada Dolomites 63/2, P.IVA/C.F. 02549920227, rappresentata da Thomas Zulian, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ che agisce come legale rappresentante, domiciliato per il suo incarico presso la sede della stessa Cooperativa sociale Inout a San Giovanni di Fassa, in Strada di Dolomites 63/2 (di seguito denominato “Cooperativa Inout” o “Cooperativa”)

premesso che:

- nell’ambito degli interventi a favore dei giovani secondo la L.P. del 14 febbraio 2007, n. 5 - denominata appunto, per semplicità e brevità, “Legge provinciale sui giovani” – è stato costituito anche in Val di Fassa, nel 2008, il “Tavolo di lavoro, del confronto e delle proposte per le politiche giovanili” ed il Comprensorio Ladino di Fassa, con la deliberazione della Giunta n. 27 del 31.3.2009, ha assunto il ruolo e le funzioni di “ente capofila” e di soggetto istituzionale di riferimento sia per la Provincia di Trento, che per i 6 Comuni della Valle, che per gli altri soggetti pubblici e privati, comprese le associazioni fra i giovani della valle, per tutto ciò che concerne le politiche in favore della popolazione giovanile della Val di Fassa;
- con delibera n. 31/2021 del 29//11/2021 il Consei General ha approvato la convenzione per il Piano Giovani di Zona Valle di Fassa - Quinquennio 2022-

2026 fra il Comun General e i sei Comuni della Valle di Fassa;

- con delibera della Giunta Provinciale di Trento n. 1929 del 12 ottobre 2018 sono stati approvati i nuovi criteri e modalità di attuazione dei piani giovani di zona, dei piani giovani d'ambito e dei progetti di rete di cui alla legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5;
- con la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 1683 dell'8 ottobre 2021, avente ad oggetto "Legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 – Art. 6. Criteri e modalità di attuazione dei piani giovani di zona, dei piani giovani d'ambito e dei progetti di rete. Aggiornamento" sono stati apportati aggiornamenti ai criteri in parola;
- con la deliberazione 17/2025 di data 27 febbraio 2025 il Consei de Procura del C.G.F. ha stabilito di avviare la procedura finalizzata l'affidamento dell'incarico di Referente Tecnico-Organizzativo del Piano Giovani di Zona "La Rìsola" della Valle di Fassa avvalendosi del servizio di un soggetto privato con personalità giuridica, secondo i criteri e le modalità indicati nella delibera della Giunta Provinciale di Trento n. 1683 dell'8 ottobre 2021, avente ad oggetto "Legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 - Art. 6. Criteri e modalità di attuazione dei piani giovani di zona, dei piani giovani d'ambito e dei progetti di rete. Aggiornamento";
- con le deliberazione 22/2025 di data 10 marzo 2025 Consei de Procura del C.G.F. ha stabilito di affidare, a seguito dell'esperimento di richiesta di preventivo ai sensi della citata deliberazione provinciale, la Cooperativa Inout l'incarico di Referente Tecnico Organizzativo per il Piano Giovani di Zona della Val di secondo i criteri e le modalità di attuazione dei piani giovani di zona approvati dalla Giunta provinciale di Trento con la deliberazione n. 1683 dell'8 ottobre 2021;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE

## CONTRATTO

### Articolo 1 - Oggetto del contratto.

- 1) Il C.G.F. incarica la Cooperativa Inout di svolgere le funzioni di Referente tecnico organizzativo nell'ambito del Piano Giovani di Zona della Val di Fassa.
- 2) Nel dettaglio, la Cooperativa dovrà svolgere le seguenti funzioni previste dai "Criteri e modalità di attuazione dei piani giovani di zona e dei progetti di rete tra i piani giovani di zona e i piani giovani d'ambito" approvati con deliberazione

della Giunta provinciale n. 1929 del 12 ottobre 2018 e aggiornati con deliberazione n. 1683 dell'8 ottobre 2021:

- curare gli adempimenti inerenti al funzionamento e alle attività del Tavolo e del Gruppo Strategico (es. invio convocazioni, verbali, preparazione materiali necessari per gli incontri, diffusione di informazioni, realizzazione database) e definire in collaborazione con il RI e il RA le tempistiche annuali di lavoro;
- supportare i componenti del Tavolo nella rilevazione degli elementi per l'elaborazione del Piano Strategico Giovani (PSG) e coordinare le attività di definizione e approvazione dello stesso, nonché delle sue modifiche/integrazioni (legate al processo di monitoraggio e valutazione) per la presentazione annuale;
- favorire e supportare la conoscenza e la promozione del PSG sul territorio, anche in collaborazione con lo Sportellista qualora presente, nonché la raccolta e la valutazione delle proposte progettuali candidate a finanziamento su specifici dispositivi promossi in coerenza con il PSG stesso;
- collaborare con il RI e il Tavolo per mantenere e sviluppare la rete di portatori di interesse del Tavolo e del territorio, nell'ottica di contribuire a promuovere e implementare la cultura delle Politiche Giovanili e i loro orientamenti a livello locale e provinciale;
- supportare i responsabili dei progetti nella fase di ideazione, promozione, realizzazione, rendicontazione e valutazione delle proposte progettuali;
- supportare i membri del Tavolo e i soggetti responsabili dei progetti nei rapporti con gli enti locali, l'ente capofila e la PAT;
- aggiornare periodicamente il Tavolo circa lo stato di avanzamento dei progetti approvati, al fine di migliorare la comunicazione sociale, il monitoraggio e la valutazione complessiva del PSG;
- diffondere tra i membri del Tavolo e sul territorio le iniziative provinciali, nonché la conoscenza di buone pratiche ed esperienze significative, anche extra-territoriali;
- partecipare agli incontri e ai percorsi formativi promossi dalla struttura competente in materia di politiche giovanili, con particolare (ma non esaustivo) riferimento alla formazione obbligatoria annuale.

Alle attività sopra citate potranno essere aggiunte ulteriori mansioni, anche accessorie, che saranno individuate a seguito delle valutazioni e riprogrammazioni periodiche del ciclo di vita del Piano.

3) Nel caso di mancato adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché qualora si riscontrino negligenze di rilevante entità tali da configurare l'inesatto adempimento, l'Ente può risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 ss. del Codice Civile.

4) L'incarico di Referente tecnico organizzativo è subordinato alla conferma del finanziamento da parte della PAT – Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili – Incarico speciale per le politiche giovanili.

#### Articolo 2 – Modalità attuativa accordo di servizio

1) La cooperativa dovrà avvalersi di personale qualificato, che possieda i requisiti minimi stabiliti dalle direttive provinciali per la gestione delle Politiche Giovanili, operando con autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione rispetto al C.G.F.

2) L'Ente consente alla Cooperativa di utilizzare, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività di cui viene incaricata, i locali dello stesso C.G.F., sulla base di appositi accordi con i competenti funzionari di quest'ultimo.

3) La Cooperativa garantisce un uso diligente e responsabile dei mezzi messi eventualmente a disposizione dall'Ente e risponde degli eventuali danni arrecati e derivanti da causa ad essa imputabile.

#### Articolo 3 - Durata

1) Il presente incarico ha durata a partire dall'11 marzo 2025 fino al 31 dicembre 2026, salvo eventuali proroghe o cessazioni anticipate concordate tra le parti, con possibilità di proroga di un ulteriore anno subordinatamente al rinnovo della convenzione per il Piano Giovani di Zona Valle di Fassa - fra il Comun General e i sei Comuni della Valle di Fassa.

#### Articolo 4 - Corrispettivo e modalità di fatturazione e pagamento.

1) L'Ente corrisponderà alla Cooperativa un corrispettivo complessivo annuo, al lordo dell'IVA, pari ad € 15.872,73.

2) L'importo di cui al comma 1) può essere ridefinito tenuto conto dell'importo definitivo riconosciuto per il PSG e della durata effettiva dell'incarico.

3) Il contraente dovrà rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo l'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il mancato rispetto di tali obblighi sarà causa di risoluzione del contratto.

#### Articolo 5 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati.

1) Il lavoro svolto e i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del C.G.F. Pertanto la Cooperativa non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta del C.G.F. ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'Ente medesimo.

#### Articolo 6 - Recesso unilaterale.

1) Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere alla controparte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC o direttamente a mano con un preavviso di almeno 30 giorni.

2) Nel caso di recesso della Cooperativa, l'Ente rideterminerà il compenso dovuto in proporzione all'attività effettivamente svolta fino alla data dalla quale il recesso avrà effetto.

3) Nel caso di recesso dell'Ente, questo corrisponderà alla Cooperativa il compenso in proporzione all'attività svolta fino al momento della comunicazione del recesso, senza che ciò produca a favore della Cooperativa alcun diritto al risarcimento del danno.

#### Articolo 7 - Obblighi di Riservatezza e Trattamento dei Dati.

1) In conformità al Regolamento UE 2016/679, l'aggiudicatario sarà tenuto, insieme ai propri dipendenti, all'osservanza della riservatezza dei dati appresi durante l'esecuzione dell'incarico. L'aggiudicatario sarà nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati, e si impegna a rispettare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per la protezione dei dati.

2) La Comunità, in qualità di Titolare del trattamento, invierà l'autorizzazione al trattamento dei dati. La violazione delle clausole previste nel presente articolo comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

#### Articolo 8 – Controversie.

1) Le parti concordano di devolvere tutte le controversie che dovessero sorgere dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente contratto al giudice competente del foro di Trento.

COMUN GENERAL DE FASCIA      Cooperativa sociale INOUT

IL PROCURADOR

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Giuseppe Detomas

Thomas Zulian

San Giovanni di Fassa, 11 marzo 2025

Letto, approvato e sottoscritto.  
Let, aproà e sotscrit

**IL PROCURADOR / L PROCURADOR**  
FIRMATO DIGITALMENTE  
f.to – avv. Giuseppe Detomas -

**IL SEGRETARIO / L SECRÈTÈR**  
FIRMATO DIGITALMENTE  
f.to – dott.ssa Elisabetta Gubert -

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso  
amministrativo.

Copia valiva che l'originèl, sun papier senza bol per  
doura amministrativa.

VISTO / SOTSCRIT: **LA SEGRETARIA / LA SECRÈTÈRA**  
FIRMATO DIGITALMENTE  
- dott.ssa Elisabetta Gubert -

San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, 11 marzo 2025